



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Il Direttore Generale del Personale e della Formazione

**Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alla Direzione Nazionale Antimafia**

ROMA

**Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello**

LORO SEDI

Oggetto: Disciplina delle assenze dal servizio per lo svolgimento delle funzioni di giudice tributario.

Con nota n. 40166-P-12 del 12 giugno 2024, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito il proprio parere a seguito di specifico quesito formulato dalla scrivente Direzione Generale in relazione alla problematica in oggetto.

Di seguito se ne riportano i passaggi salienti.

L'esigenza dei chiarimenti richiesti, a seguito della recente riforma attuata con la L. 31 agosto 2022, n. 130, recante "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario" investe, ovviamente, solo i giudici tributari già inseriti, alla data del 1° gennaio 2022, nel ruolo unico nazionale e nominati sulla base dell'art. 9 del d. lgs. n. 545 del 1992, comprendendo pertanto anche i dipendenti della pubblica amministrazione.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Il Direttore Generale del Personale e della Formazione

**Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alla Direzione Nazionale Antimafia**

ROMA

**Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello**

LORO SEDI

Oggetto: Disciplina delle assenze dal servizio per lo svolgimento delle funzioni di giudice tributario.

Con nota n. 40166-P-12 del 12 giugno 2024, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito il proprio parere a seguito di specifico quesito formulato dalla scrivente Direzione Generale in relazione alla problematica in oggetto.

Di seguito se ne riportano i passaggi salienti.

L'esigenza dei chiarimenti richiesti, a seguito della recente riforma attuata con la L. 31 agosto 2022, n. 130, recante "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario" investe, ovviamente, solo i giudici tributari già inseriti, alla data del 1° gennaio 2022, nel ruolo unico nazionale e nominati sulla base dell'art. 9 del d. lgs. n. 545 del 1992, comprendendo pertanto anche i dipendenti della pubblica amministrazione.

L'art. 11 del d. lgs. n. 545/1992, anche nel testo modificato dalla citata legge n. 130/2022, continua ad escludere per i soggetti sopra menzionati la costituzione di alcun rapporto di pubblico impiego; allo stesso tempo, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha confermato per i dipendenti già inseriti nel ruolo unico nazionale, la mancanza di specifiche disposizioni sulla necessità di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dell'interessato allo svolgimento delle funzioni di giudice tributario.

Quanto sopra premesso, passando ad esaminare il *titolo* delle assenze dal servizio nei giorni di svolgimento delle udienze, si rappresenta che per un certo periodo, la carica di componente delle commissioni tributarie è stata configurata quale "ufficio pubblico" (cfr. *parere del 18.03.1998 dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la Funzione Pubblica, in base a quanto previsto dall'art. 8 del R.D. 8 luglio 1937 n. 1516, successivamente abrogato dall'art. 24 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

Da tale obbligatorietà derivava che i dipendenti interessati dovevano considerarsi autorizzati dall'amministrazione di appartenenza ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle udienze, essendo pertanto considerati, in relazione a tale tipologia di assenza, ad ogni effetto, come presenti in ufficio, sia sotto il profilo del trattamento economico fondamentale, sia per quanto concerne l'osservanza dell'orario di servizio.

Il quadro testé delineato appariva in linea con le modalità di reclutamento dei giudici tributari, destinati a confluire nel ruolo unico nazionale, **previa loro designazione**, e quindi non sulla base di una scelta volontaristica.

Tuttavia, occorre tener conto dell'evoluzione normativa intervenuta in ordine alle modalità di nomina dei giudici tributari, per quanto concerne in particolare, i giudici tributari già inseriti alla data del 1° gennaio 2022, nel ruolo unico nazionale e nominati sulla base dell'art. 9 del d. lgs. n. 545/1992, da ultimo modificato dalla legge n. 130 del 2022.

La nuova disciplina prevede infatti che la nomina venga effettuata all'esito di una procedura che ha inizio con la pubblicazione degli incarichi disponibili, seguita dalla manifestazione di disponibilità da parte dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal medesimo decreto legislativo e l'inserimento dei soggetti selezionati in elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria.

Ne consegue che la mancanza di previsioni espresse sull'obbligatorietà dell'ufficio e sul coordinamento con la disciplina ordinamentale del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione (rinvenibile, al contrario, nella disciplina contenuta nell'art. 11 L. 287/1951 a proposito dei giudici popolari delle Corti d'Assise), postula la necessità di un coordinamento tra contrapposte esigenze, entrambe di rilievo costituzionale, quali il buon andamento e la tutela delle funzioni di giustizia tributaria.

Infine, considerato che per la funzione di giudice tributario è prevista un'apposita remunerazione, attualmente costituita da un compenso fisso mensile e da un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito (cfr. art. 13 d. lgs. n. 545/1992, nel testo modificato dalla L. n. 120 del 2022, il D.M. 5 febbraio 2016 e il D.M. 24 marzo 2023), si ritiene che le assenze in esame debbano essere gestite compatibilmente con gli strumenti già forniti dalla vigente normativa di rango primario, nonché da quella contrattuale, agevolando una diversa articolazione dell'orario di lavoro o ricorrendo in alternativa ai tradizionali istituti di assenza, tra cui, in primis, le ferie, stante la mancanza di previsioni contrattuali su permessi retribuiti ad hoc.

Preso atto, pertanto, dell'intervenuto orientamento chiarificatore del Dipartimento della Funzione Pubblica, codesti Uffici sono invitati ad attenersi, in futuro, alle direttive da quest'ultima impartite in materia di trattamento delle assenze dei dipendenti che svolgono le funzioni di giudice tributario, già inseriti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico nazionale e nominati sulla base dell'art. 9 del d. lgs. n. 545/1992, da ultimo modificato dalla legge n. 130 del 2022.

Le Corti d'Appello e le Procure Generali sono pregate di voler diramare la presente nota a tutti gli uffici del proprio distretto; in particolare, le Corti di Appello provvederanno a diffonderla anche ai locali Commissariati Generali per la Liquidazione degli Usi Civici.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Mariaisabella Gandini



